



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Presiede la seduta la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, **Simona De Caro**, nella sua qualità di **Presidente**;

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, presente nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 9 del 02.08.2024 con la quale la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, Simona De Caro, viene eletta Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02.08.2024 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva;

Visto il decreto della Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 27.06.2025, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato confermato, con decorrenza dal 01.07.2025, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 11 ottobre 2023 di nomina dell'Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la delibera n. 1221 del 16.10.2023 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.169/2023;

Preso atto della nota prot.n. 65465 del 16 ottobre 2023 con la quale l'Ing. Valerio Mari, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 3 del 12.01.2022, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

documento firmato digitalmente

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta e, successivamente, aggiornata con la delibera della Giunta Esecutiva n. 44/2024;

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Ricordata la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 3 del 13.04.2023 avente per oggetto: "Regolamento dei Servizi, delle prestazioni e degli interventi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari della Società della Salute della Valdinievole per l'erogazione di interventi economici per sostegno al reddito e interventi economici finalizzati, per l'erogazione d'interventi e servizi per la domiciliarità e per l'erogazione di interventi e servizi per la residenzialità. Modifica";

Dato atto che il Regolamento è composto da n. 7 allegati, denominati:

- Allegato A.1. "Regolamento per l'erogazione di interventi economici per sostegno al reddito e interventi economici finalizzati";
- Allegato A.2. "Regolamento per l'erogazione d'interventi e servizi per la domiciliarità";
- Allegato A.3 "Regolamento per l'erogazione di interventi e servizi per la residenzialità";
- Allegato 1 "Criteri di accesso per l'inserimento permanente di anziani non autosufficienti nelle strutture residenziali (RSA);
- Allegato 2 "Criteri di accesso per l'inserimento di anziani non autosufficienti nelle strutture semi-residenziali;
- Allegato 3 "Criteri di accesso per l'inserimento di persone disabili adulte nelle strutture semiresidenziali Centro Socio riabilitativo e Centro Intermedio;
- Allegato 4 "Criteri di accesso per l'inserimento di persone disabili adulte in strutture residenziali;

Considerato che, all'interno dell'allegato A1 - "Regolamento per l'erogazione di interventi economici per sostegno al reddito e interventi economici finalizzati", dell'Allegato A.2. "Regolamento per l'erogazione d'interventi e servizi per la domiciliarità" e dell'Allegato A.3 "Regolamento per l'erogazione di interventi e servizi per la residenzialità" le prestazioni e/o l'erogazione dei servizi sono subordinate alla quantificazione ad opera della G.E. di soglie, valori, esenzioni;

Ritenuto opportuno procedere in tal senso;

Visto l'art. 71- septies – "Giunta esecutiva" della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile "Organi Consortili e Statuto";

Visto l'art. 48 "Competenze alle Giunte" del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute della Giunta Esecutiva in video conferenza, stante la presenza delle condizioni riportate nella delibera dell'Assemblea n. 7 del 12.07.2022 avente per oggetto: "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali" come modificata dalla delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 13 del 30.12.2024;

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto sono integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di determinare per l'anno 2026 le quote, parametri, soglie per l'accesso e la compartecipazione ai servizi, interventi e prestazioni di cui al Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 13.04.2023 allegato A1:.

a) con riferimento all'art. 6 – All. A1 – Requisiti di accesso, cause di esclusione, quantificazione degli interventi economici – si stabilisce quanto segue:

Per l'anno 2026 viene stabilito di adottare come soglia massima dell'ISEE per poter usufruire di un sostegno economico il limite di € 9.360,00 e:

- patrimonio mobiliare (calcolato ai sensi del DPCM n. 159/13) con valore inferiore a € 2.000,00 per un nucleo familiare composto da un solo componente, aumentato di € 500,00 per ciascun componente oltre il primo, fino ad un massimo di € 4.000,00 a nucleo familiare;
- patrimonio immobiliare (calcolato ai sensi del DPCM n. 159/13) di valore inferiore a € 10.000,00, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà e non appartenente alle categorie catastali A1 o A8 o A9

Le fasce ISEE individuate per l'erogazione dei Contributi economici di sostegno al reddito e contributi economici per sostegno all'abitare/buoni spesa sono le seguenti:

Fascia ISEE	Contributo massimo erogabile annuo
€ 0,00 - € 2.000,00	€ 3.000
€ 2.000,01 - € 6.000,00	€ 2.000
6000,01 - € 9.360,00	€ 1.000

b) Con riferimento all'art. 10 – Interventi economici finalizzati viene stabilito il contributo massimo erogabile:

Tipologia	Contributo massimo erogabile massimo
Contributo economico progetto autonomia giovani	€ 400,00
Contributo economico per Progetto inclusione sociale	€ 250,00
Contributi economici per progetto famiglia d'appoggio	€ 400,00

1. di determinare per l'anno 2026 le quote, parametri, soglie per l'accesso e la compartecipazione ai servizi, interventi e prestazioni di cui al Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 13.04.2023 allegato A2:.
- a) di confermare le modifiche introdotte con la delibera di Giunta Esecutiva 38/2019 che dispone l'integrazione della formula contenuta nell' art. 5 – Contributi erogati a favore di anziani non

autosufficienti con regolare contratto per assistenti familiari dell'allegato A.2 del Regolamento approvato con la delibera dell'Assemblea dei Soci 7/2017:

ISEE - Soglia di esenzione

Soglia massima - Soglia di esenzione

provvedendo a moltiplicare il valore ottenuto dalla sua applicazione con il valore massimo del contributo riconosciuto per ogni isogravità al fine di ottenere il valore del contributo secondo il seguente schema:

b)	ISO1	c)	€. 240,00
d)	ISO2	e)	€. 270,00
f)	ISO3	g)	€. 300,00
h)	ISO4	i)	€. 320,00
j)	ISO5	k)	€. 350,00

- b) con riferimento alle seguenti soglie ISEE minime e massime rispettivamente di €. 4.500,00 ed €. 17.000,00;
- c) all'art. 4 "Assistenza domiciliare socio assistenziale soglia di esenzione €. 3.500,01 e soglia di massimo concorso €. 23.499,00. Il valore economico della massima compartecipazione alla prestazione è determinato con riferimento ad una tariffa massima oraria stabilita in €. 20,00 e, nel caso di anziano o disabile solo (privo di una rete familiare di sostegno) stabilita in €. 10,00;
- d) all'art. 6 "Contributi economici a sostegno dell'autonomia personale delle persone disabili (Assegno di Cura) il valore massimo erogabile è stabilito in €. 400,00. La soglia d'accesso è stabilita in €. 3.500,00;
- e) art. 7 "Percorsi socio riabilitativi per persone disabili". Il valore economico del contributo è stabilito secondo quanto previsto nella delibera della G.E. SdS nr. 11 del 13.05.2021;
- f) art. 8 "Servizi semiresidenziali per persone anziani non autosufficienti (Centro Diurno e Centro Diurno Alzheimer) si conferma per l'anno 2026, per i Centri Diurni Anziani la quota sociale di €. 32,00. La soglia minima di esenzione è stabilita in €. 3.500,01 e la soglia di massima in €. 23.499. Per valori intermedi tra la soglia minima e massima, il valore ISEE per il calcolo della compartecipazione sulla quota sociale ai servizi semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti è ridotta di €. 2.500,00 in favore di coloro che beneficiano anche del trasporto sociale di cui all'art. 10 e/o dell'assistenza domiciliare socio-assistenziale di cui all'art. 4.
- g) all'art. 9 "Servizi semiresidenziali per persone disabili (Centro Diurno per persone disabili)" – Allegato A2 - di confermare per l'anno 2026, per i servizi semiresidenziali per persone disabili (Centro Diurno per persone disabili) la quota sociale di €. 27,00; La soglia minima di esenzione è stabilita in €. 3.500,01 e la soglia di massima in €. 23.499.
- h) all'art. 10 "Trasporto sociale" La soglia minima di esenzione è stabilita in €. 3.500,01 e la soglia di massima in €. 23.499 ed il costo del trasporto sociale, calcolato a viaggio è stabilito nel seguente modo:
- a. CD per anziani €. 8,35 a viaggio A/R, CSR e Centro Intermedio €. 7,70 a viaggio A/R.
2. di determinare per l'anno 2026 le quote, parametri, soglie per l'accesso e la compartecipazione ai servizi, interventi e prestazioni di cui al Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 13.04.2023 allegato A3:.

a) con riferimento all'art. 9 "Criteri per l'individuazione dell'intervento economico integrativo nelle RSA, RA dell'allegato "A3" della deliberazione dell'Assemblea nr. 3 del 13.04.2023 si specifica che: "Fino al momento della sua definizione, la quota sociale rimane a carico del

cittadino. Se la presentazione dell'Isee avviene entro massimo quattro mesi dall'ingresso il contributo integrativo della SdS Valdinievole decorre dalla data di effettivo ingresso. In mancanza, il contributo integrativo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione al protocollo SdS del rilascio dell'attestazione ISEE (nr. di protocollo INPS)". E' stabilita in €. 19.000,00 la soglia ISEE per la quale l'utente può avanzare richiesta di intervento economico integrativo. La quota garantita è pari ad €. 1.200,00 annuali. Nel caso di presenza dell'indennità previste dall'art. 9 dell'Allegato A3 della delibera dell'Assemblea 3/2023 il contributo viene ridotto di €. 18,16.

b) con riferimento all'art. 17 – “Misura e limite dell'intervento economico integrativo nel caso di inserimento di persona disabile in struttura residenziale – Qualora la struttura preveda la quota sociale si stabilisce in:

- €. 19.000,00 la soglia ISEE per la quale l'utente può avanzare richiesta di intervento economico integrativo;
- la quota garantita al cittadino è pari ad €. 1.200,00 annuali.

Nel caso di presenza dell'indennità previste dall'art. 9 dell'Allegato A3 della delibera dell'Assemblea 3/2023 il contributo viene ridotto di €. 18,16.

3. di prevedere l'arrotondamento per eccesso nei casi in cui la compartecipazione al servizio sia inferiore a 1,00 € (IVA esclusa se prevista);
4. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
5. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
7. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Simona De Caro

IL DIRETTORE
Stefano Lomi